

## **TI\_GERICHTE 16.1997.136 vom 16. Februar 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.1997.136](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1997.136)

FR: TI\_GERICHTE 16.1997.136 du 16 février 1998

IT: TI\_GERICHTE 16.1997.136 del 16 febbraio 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.02.1998  
16.1997.136

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00136 Lugano 16 febbraio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato da \_\_\_\_\_ patr. dall'avv. \_\_\_\_\_ contro la sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 settembre 1995 nei confronti di \_\_\_\_\_ formanti la Comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 1'741.50 oltre accessori, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 4 settembre 1995 \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno convenuto in giudizio i membri della Comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'741.50 corrispondenti alla nota professionale 7 luglio 1995 del loro legale avv. \_\_\_\_\_ (doc. D) al quale sarebbero stati costretti a rivolgersi a tutela dei loro interessi a dipendenza di una causa indebitamente promossa nei loro confronti dal defunto \_\_\_\_\_ al quale difettava la legittimazione attiva; che i convenuti, contestando innanzi tutto la definizione dei componenti della comunione ereditaria essendo stato omesso il nominativo di \_\_\_\_\_ (pure deceduto e al quale sono subentrati quali eredi la moglie e tre figli), si sono opposti alla pretesa avversaria in quanto non comprovata e poiché proposta tardivamente non avendo la parte istante chiesto l'attribuzione di ripetibili nell'ambito dello stralcio della causa promossa dal defunto \_\_\_\_\_ e non avendo neppure impugnato il relativo decreto 13 marzo 1995 nel quale non sono state assegnate ripetibili alla parte qui istante; che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza perché agli istanti difetterebbe la legittimazione attiva per procedere all'incasso di un credito di spettanza del loro legale e perché il decreto di stralcio 13 marzo 1995 che non ha riconosciuto ripetibili alle parti, non è stato impugnato; che con il presente tempestivo ricorso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: i ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la loro pretesa; che a prescindere dal contenuto del gravame, la sentenza impugnata deve

essere annullata poiché frutto di un'errata applicazione di norme procedurali, rispettivamente del principio di essere sentito delle parti (art. 4 Cost.); che giusta l'art. 97 cifra 5 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa l'ammissibilità di ogni singolo atto processuale, in particolare del litisconsorzio necessario; che nella concreta fattispecie, poiché l'azione è stata promossa nei confronti di una comunione ereditaria, l'istanza doveva essere presentata nei confronti di tutti i suoi membri siccome legati da un litisconsorzio necessario (art. 41 CPC; Ottaviani, *Le parti nel processo civile ticinese*, 1989, pag. 67); che poiché in sede di contraddittorio la parte convenuta ha evidenziato come la Comunione ereditaria fu \_\_\_\_\_ fosse composta, oltre che dagli eredi designati nell'istanza anche dall'erede \_\_\_\_\_ al quale, deceduto nel 1995, erano subentrati la moglie e i figli, l'istanza avrebbe dovuto essere notificata anche a quest'ultimi; che secondo l'art. 47 CPC quando l'atto processuale è stato diretto solo contro parte degli interessati, il giudice deve invitare la parte che lo presenta a volervi rimediare entro un termine adeguato, pena lo stralcio della causa; che non procedendo in tal senso il primo giudice, oltre a non essersi conformato alle norme che regolano la notifica degli atti ai litisconsorti necessari, ha altresì violato il diritto di essere sentiti degli eredi del defunto \_\_\_\_\_; che pertanto la sentenza impugnata è nulla ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 lett. a) e b) CPC; che poiché trattasi di nullità rilevabile d'ufficio (art. 142 cpv 2 CPC) si può prescindere dalla notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni; che gli atti devono così essere ritornati al primo giudice affinché proceda ai sensi dell'art. 47 CPC; che a titolo abbondanziale si può rilevare come il primo giudice non abbia affrontato il tema del contendere, ossia il fatto di sapere se il defunto \_\_\_\_\_ abbia effettivamente agito quale falsus procurator, questione che andrebbe esaminata ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante; che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di giustizia né si assegnano ripetibili. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ è evaso nel senso che la sentenza 22 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.